

Massimario di giurisprudenza amministrativa

(a cura di LUIGI CONSOLI)

T.A.R. Umbria, Sez. I 2 settembre 2016, n. 580 - Potenza, pres.; Santini, est. - A.P. s.r.l. (avv. De Matteis) c. Regione Umbria (avv. Manuali e Caselli).

Agricoltura e foreste - Produzione vino - Impianti vitivinicoli illegali - Provvedimento di estirpazione - Impugnazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Regioni.

Agricoltura e foreste - Produzione vino - Impianti vitivinicoli illegali - Aiuti comunitari - Autorizzazione in sanatoria - Condizioni.

Agricoltura e foreste - Produzione vino - Impianti vitivinicoli - Preventiva autorizzazione pubblica - Necessità - Esclusione dal 1° gennaio 2016.

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo l'impugnazione del provvedimento regionale che dispone l'estirpazione di superfici vitate illegali, in quanto sia l'anzidetto provvedimento, sia l'art. 85, reg. CE n. 479 del 2008 che disciplina la materia, prevedono in via principale la misura ripristinatoria della estirpazione e solo in via subordinata quella di carattere pecuniario, per cui non sussiste un rapporto di cumulabilità tra le due misure, bensì di alternatività condizionata (1).

Anteriormente al 13 giugno 2008, a norma dell'art. 129 reg. CE n. 479 del 2008, era applicabile il principio di valenza generale secondo cui la sanatoria di impianti vitivinicoli abusivamente realizzati, era sempre possibile, quale che fosse la data di realizzazione e di regolarizzazione, purché fosse rispettato il limite massimo di produzione vitivinicola consentita (2).

A norma dell'art. 90, par. 5, reg. CE n. 479 del 2008, a partire dal 1° gennaio 2016, il regime dei diritti d'impianti vitivinicoli viene soppresso, per cui da tale data i viticoltori europei non sono più tenuti ad ottenere la previa autorizzazione pubblica per la coltivazione di un determinato vitigno, bastando la titolarità di un terreno per avviarne la produzione (3).

(1-3) Sulla prima massima, per riferimenti, v. T.A.R. Toscana, Sez. II 11 novembre 2015, n. 1546, in www.giustizia-amministrativa.it. Sulla seconda massima, in senso conforme, v.: Cons. Stato, Sez. IV 2 novembre 2004, n. 7086, in *Cons. Stato*, 2004, I, 2370; Cons. Stato, Sez. VI 20 agosto 1999, n. 1098, *ivi*, 1999, I, 1236.

*

T.A.R. Basilicata, Sez. I 9 agosto 2016, n. 808 - Caruso, pres.; Nappi, est. - G.C. (avv. Acinapura) c. Regione Basilicata (avv. Demuro).

Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Controversie - Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo - Criterio.

In materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione giuridica azionata: qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo, sul presupposto di un dedotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione, o dell'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in considerazione posizioni soggettive di diritto soggettivo; è, invece, configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (1).

(1) Giurisprudenza consolidata: Cons. Stato, Ad. pl. 29 gennaio 2014, n. 6, in *Foro amm.*, 2014, II, 383; Cass. Sez. Un. Civ. 25 gennaio 2013, n. 1776 ord., in *Resp. civ. e previdenza*, 2014, 1, 320. Nella specie, si è trattato di un recupero di somme erogate, disposto in quanto l'agricoltore interessato aveva superato il consentito valore massimo del rapporto tra il carico di bestiame e la superficie foraggera indicata nella domanda di aiuto; perciò, vertendosi in ipotesi di inadempimenti successivi al riconoscimento dell'aiuto, la controversia è stata devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria.

*

Cons. Stato, Sez. III 25 luglio 2016, n. 3329 - Maruotti, pres. ed est - S.C. ed a. (avv. Caridi) c. Ministero dell'interno, Comune di Bologna (avv. Carestia e Cattoli), Soprintendenza beni architettonici e paesaggistici di Bologna (n.c.).

Agricoltura e foreste - Guardie zoofile - Porto di pistola per difesa personale - Licenza - Presupposti - Criteri di carattere generale - Ordine e sicurezza pubblica - Valutazione di merito - Insindacabilità da parte del giudice

L'appartenenza ad una «categoria» (nella specie guardie zoofile volontarie) non è di per sé tale da giustificare il rilascio delle licenze di porto d'armi, spettando al legislatore introdurre una specifica regola se l'appartenenza ad una «categoria» giustifichi il rilascio di tali licenze; peraltro la scelta dell'Amministrazione di non riconoscere alcuna rilevanza all'appartenenza ad una determinata «categoria» ai fini del rilascio delle licenze di porto d'armi costituisce espressione di valutazioni di merito, di per sé insindacabili da parte del giudice amministrativo (1).

(1) Non si rinvencono precedenti in termini.

*

T.A.R. Toscana, Sez. II 24 giugno 2016, n. 1068 - Romano, pres.; Viola, est. - D.F. (avv.ti Ludini, Severini e Innocenti) c. Comune di Montepulciano (avv. Iannuzzi) e S.A.S. (n.c.).

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono - Responsabilità del proprietario dell'area - Esclusione - Sussistenza condotta dolosa o colposa - Accertamento - Necessità.

In tema di abbandono incontrollato di rifiuti, la qualifica di proprietario del suolo non impone alcun obbligo o responsabilità a titolo oggettivo per il ritrovamento di rifiuti e il loro smaltimento, essendo necessario che l'Amministrazione individui e precisi gli elementi in relazione ai quali si rinvencono gli estremi di un comportamento doloso o colposo (1).

(1) Giurisprudenza consolidata: Cons. Stato, Sez. V 17 luglio 2014, n. 3786, in questa Riv., 2014, 1004; T.A.R. Veneto, Sez. III 18 dicembre 2008, n. 1365; T.A.R. Sardegna, Sez. I 11 novembre 2014, n. 928, in www.giustizia-amministrativa.it; T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 27 agosto 2013, n. 867, in questa Riv., 2014, 180.

*

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II *quater* 24 giugno 2016, n. 7359 - Pasanisi, pres.; Altavista, est. - C.A. (avv.ti Cardì e Caccioppoli) c. Ministero beni e attività culturali (Avv. gen. Stato).

Ambiente - Costruzione edilizia in zona protetta - Nulla-osta paesaggistico rilasciato dal Comune - Annullamento ministeriale - Comunicazione avvio del procedimento - Provvedimento successivo al d.m. 19 giugno 2002, n. 165 - Esclusione.

Ambiente - Realizzazione deposito agricolo - Nulla-osta paesaggistico rilasciato dal Comune - Contrasto con piano territoriale - Annullamento ministeriale - Legittimità.

Ai sensi del d.m. 19 giugno 2002, n. 165 (pubblicato in G.U. 2 agosto 2002), il provvedimento ministeriale che annulla il nulla-osta paesaggistico del Comune per la realizzazione di una costruzione edilizia in zona protetta non deve essere più preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in quanto il suddetto onere trova applicazione solo per i provvedimenti anteriori all'entrata in vigore del suddetto decreto (1). È legittimo l'atto di annullamento di nulla-osta paesaggistico per la realizzazione di una costruzione edilizia ad opera della Soprintendenza per i beni culturali ed architettonici per la violazione delle prescrizioni del Piano territoriale paesistico, in quanto le medesime hanno rilevanza proprio sotto il profilo della tutela paesaggistica, non urbanistica, e quindi rientrano nelle norme di riferimento per l'esercizio del potere di annullamento ministeriale (2).

(1-2) Sulla prima massima, in senso conforme v.: Cons. Stato, Sez. VI 20 dicembre 2013, n. 6138, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato, Sez. VI 11 giugno 2012, n. 3401, *in*; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II 1° giugno 2016, n. 6460, *in*; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II *quater* 22 febbraio 2016, n. 2453. Sulla seconda massima in senso conforme v.: Cons. Stato 21 giugno 2013, n. 3401, in *Foro amm. C.D.S.*, 2012, 6, 1640; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II *quater* 11 novembre 2015, n. 12751, in www.giustizia-amministrativa.it.

*

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III 22 giugno 2016, n. 3215 - Donadono, pres.; Cernese, est. - M.D. (avv.ti Montefusco e Vitiello) c. Ministero beni e attività culturali, Ministero per l'ambiente e Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. distr. Stato).

Ambiente - Costruzione impianto serricolo - Autorizzazione paesaggistica - Contrasto con Piano territoriale urbanistico - Diniego di autorizzazione - Legittimità - Contraddittorietà con precedenti atti di autorizzazione - Irrilevanza - Ragioni.

In presenza di attività di valutazione sostanzialmente vincolata, come quella di qualificazione di conformità o meno di un intervento edilizio al Piano territoriale paesistico, il soggetto che auspica l'ampliamento della propria sfera giuridica non può invocare le eventuali illegittimità commesse

in favore di altri per pretendere ulteriori provvedimenti anch'essi illegittimi (1).

(1) Giurisprudenza consolidata, v.: Cons. Stato, Sez. V 31 marzo 1987, n. 212, in *Cons. Stato*, 1987, 352 (s.m.); T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II 18 febbraio 2014, n. 1918, in *Foro amm.*, 2014, 2, 628 (s.m.); T.A.R. Basilicata, Sez. I 24 dicembre 2014, n. 897, in www.giustizia-amministrativa.it.

*

T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. II 9 giugno 2016, n. 589 - Mozzarelli, pres.; Marzano, est. - E.G. (avv.ti B. e G. Graziosi) c. Comune di Bologna (avv.ti Carestia e Cattoli), Soprintendenza beni architettonici e paesaggistici di Bologna (n.c).

Ambiente - Costruzione difforme dal titolo edilizio - Sanatoria - Autorizzazione paesaggistica *ex post* - Divieto - Solo per costruzioni realizzate dopo il c.d. primo correttivo al Codice beni culturali.

Il divieto di autorizzazione paesaggistica ex post è effettivamente entrato in vigore con l'emanazione del c.d. primo correttivo al Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157), per cui la nuova disciplina deve considerarsi vigente solo per le fattispecie insorte successivamente alla sua entrata in vigore, ossia per gli abusi realizzati dopo che il suddetto divieto ha acquisito efficacia (1).

(1) In senso conforme, v.: Cons. Stato, Sez. VI 21 maggio 2009, n. 3140, in *Riv. giur. edil.*, 2009, 4, I, 1566; in *Riv. giur. amb.*, 2009, 6, 1014 (s.m.); in *Foro amm. C.D.S.*, 2009, 5, 1354.